

Collegato ambientale

Emendamento 1

Amati, Valentini

“Gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d’acqua, conseguenti ad eventi alluvionali e atmosferici o diretti a rimuovere situazioni localizzate di rischio, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Tali interventi sono programmati ed attuati con le modalità previste agli articoli 69, 70 e 71 del Dlgs 152/06 e s.m.i. e sono sottoposti al rilascio delle autorizzazione e dei nulla-osta da parte delle competenti autorità idrauliche. Qualora tali interventi prevedano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, l’amministrazione appaltante potrà eventualmente prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere della sistemazione sezioni fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell’onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti”

Emendamento 2

Amati, Valentini

"In fine sono aggiunti:

1. Fermo restando quanto previsto dalle finalità e dalle norme tecniche dei Piani di bacino, le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, sono previste nell'immediato periodo in cui si è verificato l'evento calamitoso, in appositi interventi urgenti da sottoporre a nulla-osta preventivo, secondo le rispettive competenze, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Gli interventi sono attuati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto con particolare riguardo al rispetto del regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti e, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente e conseguenti ad eventi di dissesto idrogeologico o diretti a rimuovere situazioni localizzate di rischio, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 149 comma 1 , lett. a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

2. Per il nulla-osta preventivo redatto sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, tutti gli assensi e i pareri previsti vengono acquisiti in conferenza dei servizi entro sette giorni con procedura di urgenza in deroga ai termini previsti dalla vigente normativa. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali e da affidare con provvedimenti urgenti, può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti."